

CORONAVIRUS: MARSILIO SOSPENDE TUTTI I RICOVERI GIA' PROGRAMMATI

13 Marzo 2020



L'AQUILA - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l'ordinanza n. 7 che prevede nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza relativa al coronavirus. con questa ordinanza si sospendono con decorrenza immediata e fino al 3 aprile i ricoveri programmati sia medici che chirurgici al fine di favorire il massimo utilizzo delle terapie intensive e la disponibilità del personale sanitario per l'emergenza da covid 19. Tutte le altre disposizioni sono nell'ordinanza di seguito inviata

COSA PREVEDE L'ORDINANZA

1. Alle strutture pubbliche sede di PS/DEA di sospendere con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 i ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche sede di PS/DEA, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle Terapie Intensive e la disponibilità di personale sanitario per l'emergenza da COVID-19;
2. alle strutture sanitarie pubbliche di procedere all'accettazione dei soli ricoveri con carattere d'urgenza "non differibile" provenienti dai Pronto Soccorso. La sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati, ad eccezione degli interventi onco-ematologici in classe A o di alta specialità, non rinviabili a giudizio motivato del clinico e fatto salve specifiche condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle singole ASL;
3. alle strutture sanitarie pubbliche di disporre la riduzione dell'attività di ricovero in regime di Day Hospital, seguendo i criteri individuati per la specialistica ambulatoriale, salvaguardando l'attività dedicata ai percorsi onco-ematologici e alle prestazioni ritenute non rinviabili per ragioni di continuità assistenziale o terapeutica;
4. alle strutture private accreditate, per tutto il periodo emergenziale COVID-19, di accogliere i pazienti NOCOVID qualora trasferiti dalle strutture pubbliche della rete di emergenza regionale, rimodulando la loro attività di elezione;
5. di confermare l'assetto organizzativo della rete ospedaliera regionale per le emergenze e per le patologie tempo dipendenti;

6. di disporre in capo ai Direttori Generali la responsabilità, nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni ministeriali (tra cui la disponibilità di Pronto Soccorso), della Struttura/Stabilimento di COVID-Hospital provvedendo all'adeguamento dei necessari requisiti strutturali, funzionali e di personale. Le ASL provvederanno, conseguentemente, alla tempestiva e corretta trasmissione alla Regione di tutti i dati informativi inerenti l'organizzazione delle aree critiche e dei COVID-Hospital;

7. di disporre la non sospensione delle IVG, nel rispetto della L.194/1978 in quanto non differibili;

8. alle strutture sanitarie di adottare per tutto il periodo dell'emergenza COVID-19 misure di limitazione dell'accesso di parenti e visitatori ai reparti di degenza, consentendole esclusivamente durante l'orario di visita e ad un solo visitatore per paziente e interdicendole alle persone con sintomatologia simil-influenzale, in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020, fatte salve diverse e più rigorose disposizioni della Direzione Sanitaria della struttura;

9. di raccomandare alle ASL l'istituzione di un servizio di assistenza psicosociale, in linea con quanto previsto all'All.7 del Piano Regionale delle Maxi-emergenze, recepito con la DGR n. 264 del 27 aprile 2018 e in conformità con le Direttive della Presidenza del Consiglio del 2006 e del 6 aprile 2013;

10. di disporre a carico delle ASL l'indicazione alla Regione e in subordine a nullaosta regionale, di laboratori aggiuntivi (oltre al Laboratorio di Riferimento Regionale identificato nella U.O.C. di Microbiologia e Virologia Clinica del P.O. di Pescara) per i test di infezione al SARS-CoV-2, da eseguire secondo le indicazioni fornite dal Laboratorio Nazionale di Riferimento ISS, anche per ambiti territoriali diversi da quelli di competenza della ASL proponente, in conformità alla Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 e al fine di accelerare le procedure di diagnostica di casi sospetti/probabili di infezione da SARS-CoV-2;

11. di raccomandare alle ASL l'applicazione di protocolli comuni per la gestione del paziente affetto da COVID-19 che presenti quadro clinico critico tale da richiederne il ricovero nei reparti di Terapia Intensiva (T.I.), conformi all'allegato documento, elaborato e condiviso da un gruppo di specialisti della Regione, denominato "Procedure operative per la gestione del paziente critico con COVID-19" (Allegato 2);

12. di stabilire - alla luce dell'Ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020 che sospende le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo, fatte salve le attività elencate nell'allegato B della medesima Ordinanza n.3/2020, siccome integrata con Ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento che le prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate in fascia A e H con ricetta limitativa (RRL e RNRL) non sottoposti a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti, potranno essere rinnovate dal Medico di Medicina Generale che ha in cura l'assistito, al fine di garantire la continuità terapeutica ai pazienti già in carico presso un centro ospedaliero e/o uno specialista ospedaliero di riferimento per la patologia;

13. di stabilire che - al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita e all'interno dei territori non motivati da necessità - i trasferimenti per continuità terapeutica di pazienti in carico ai Servizi aziendali per le dipendenze Patologiche siano limitati ai casi ed alle situazioni improcrastinabili;

14. di stabilire che le Comunità terapeutiche- sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento: - limitino ai soli casi indifferibili le verifiche degli ospiti e comunque qualsiasi uscita dalla Comunità o attività esterna ad essa non motivata da necessità; - sospendano le visite dei familiari e riducano al massimo l'accesso dei volontari; - limitino i nuovi ingressi esclusivamente ai casi di comprovata urgenza;

15. di stabilire - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento - la sospensione dei trasferimenti di salma di cui all'art. 16 comma 4 della LR 41/2012 e ss.mm.ii. , limitatamente ai trasporti di salma dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il decesso all'abitazione privata, al fine di evitare afflusso di persone non controllato in luoghi non idonei;

16. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l'esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine

di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.